

## **BGer 2C\_802/2019 vom 25. September 2019**

Bundesgericht, 2019-09-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_2C\\_802\\_2019](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_802_2019)

FR: TF 2C\_802/2019 du 25 septembre 2019

IT: TF 2C\_802/2019 del 25 settembre 2019

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 144 II 184 consid. 1 pag. 186; 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii).

#### **E. 2.1**

Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall' art. 83 LTF ed è diretto contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Esso è stato presentato nei termini dalla destinataria del giudizio contestato ( art. 100 cpv. 1 LTF ), con interesse al suo annullamento ( art. 89 cpv. 1 LTF ), ed è pertanto ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF.

#### **E. 2.2**

Giusta l' art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale ( DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.). In questa ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie o semplici rinvii agli atti cantonali non sono ammissibili ( DTF 143 IV 122 consid. 3.3 pag. 128; 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368).

#### **E. 2.3**

Nella fattispecie, la ricorrente si limita a contestare, con qualche parola o delle brevi frasi, i considerandi della sentenza cantonale, senza tuttavia esporre in maniera sufficiente i motivi per i quali la pronuncia impugnata sarebbe contraria al diritto rispettivamente non si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto la Corte cantonale a rendere il giudizio querelato. Ella in particolare non censura la disattenzione della normativa applicata, ossia della legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) e della relativa ordinanza (OPAn). Ora una simile argomentazione non rispetta le esigenze di motivazione poste dall' art. 42 cpv. 2 LTF , motivo per cui l'impugnativa sfugge ad un esame di merito.

#### **E. 3.1**

Premesse queste considerazioni il ricorso, che non contiene una motivazione topica riferita al tema della causa, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

### **E. 3.2**

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti ( art. 68 cpv. 3 LTF ).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.